Ordinanza

concernente i sussidi subordinati a progetti e intesi a promuovere le nuove leve accademiche presso le università cantonali per gli anni accademici dal 2000/01 al 2003/04

(Ordinanza sul programma inteso a promuovere le nuove leve, 3^a fase)

del 12 aprile 2000

Il Dipartimento federale dell'interno,

visti gli articoli 45-47 dell'ordinanza del 13 marzo 2000 i sull'aiuto alle università, ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

- ¹ Allo scopo di promuovere le nuove leve accademiche nelle università svizzere, di aumentare con effetto duraturo la percentuale delle donne nel corpo insegnante e di migliorare le condizioni di assistenza agli studenti, la Confederazione può accordare sussidi subordinati a progetti per posti temporanei supplementari di assistenti e di professori assistenti, secondo l'allegato.
- ² Hanno diritto ai sussidi le università cantonali, comprese la Scuola universitaria di Lucerna, l'Università della Svizzera italiana e l'Istituto Universitario di Studi Superiori Internazionali di Ginevra (IUHEI).

Sezione 2: Procedura

Art. 2 Ripartizione dei fondi ai beneficiari

- ¹ Di principio i fondi sono ripartiti secondo il numero di primi titoli accademici conferiti. La Conferenza universitaria svizzera è competente per il calcolo dei criteri di ripartizione.
- ² A tutte le università e a tutti gli istituti che hanno diritto ai sussidi è assicurato almeno un posto di assistente a metà tempo indipendentemente dalla percentuale di ripartizione.
- ³ Sono fatti salvi gli articoli 3 e 4.

RS 414.204.1

1 RS 414.201: RU 2000 958

2000-1165 2097

Art. 3 Ripartizione dei posti

- ¹ La Conferenza universitaria svizzera decide la ripartizione dei posti per il successivo anno accademico sulla base delle domande presentate annualmente dalle università e dagli istituti che hanno diritto ai sussidi.
- ² La Conferenza universitaria svizzera comunica di volta in volta all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES) fino a metà marzo:
 - a. i posti da finanziare nelle singole università e nei singoli istituti che hanno diritto ai sussidi menzionando eventuali posti di riserva;
 - b. la distribuzione dei fondi per ogni singola università e singolo istituto.
- ³ Nella proposta la Conferenza universitaria svizzera prende in considerazione le esigenze sul piano nazionale, la ripartizione delle mansioni e la collaborazione fra le università nonché i settori particolarmente bisognosi d'incoraggiamento.

Art. 4 Stanziamento dei sussidi

Entro fine aprile, mediante decisione, l'UFES garantisce alle università ed agli istituti che ne hanno diritto i sussidi massimi per il successivo anno accademico.

Art. 5 Concorso

Tutti i posti creati ex novo e da riassegnare nel quadro del programma inteso a promuovere le nuove leve (posti secondo il programma) devono essere oggetto di un bando di concorso a livello nazionale. I bandi di concorso delle università o degli istituti devono essere in ogni caso trasmessi in tempo a Telejob, il sito della borsa dell'impiego.

Art. 6 Pagamento

- ¹ L'UFES versa alle università ed agli istituti che hanno diritto ai sussidi all'inizio d'ottobre, gennaio, aprile e luglio ratealmente il 20 per cento del credito accordato per un anno accademico, sempre che i posti secondo il programma siano stati effettivamente occupati e regolarmente notificati come tali all'UFES almeno un mese prima del termine di versamento.
- ² Il resoconto annuo dev'essere presentato all'UFES al più tardi entro fine novembre. Il saldo è versato dopo il vaglio del resoconto.
- ³ I sussidi non impiegati vanno restituiti alla Confederazione.

Sezione 3: Attribuzione dei posti

Art. 7 Promovimento delle pari opportunità tra uomo e donna

¹ Di principio ogni università deve riservare alle donne perlomeno il 40 per cento dei posti secondo il programma.

- ² La Conferenza universitaria svizzera provvede affinché tale percentuale sia comunque raggiunta a livello nazionale.
- ³ Il calcolo delle quote femminili avviene in base ai posti equivalenti a tempo pieno, in applicazione del principio di attualità.

Art. 8 Attività d'insegnamento

- ¹ I posti secondo il programma devono contribuire all'offerta di insegnamento universitario. L'elenco degli oneri delle persone assunte deve assegnare un'adeguata importanza all'insegnamento e all'assistenza degli studenti.
- ² Il numero minimo di ore d'insegnamento per semestre corrisponde a quello normalmente richiesto per un posto equivalente della stessa università.

Art. 9 Età

- ¹ Il limite massimo d'età per l'assunzione ad un posto secondo il programma è di:
 - a. 35 anni per gli assistenti e
 - b. al massimo 40 anni per professori assistenti.
- ² È determinante l'età al momento dell'entrata nel programma inteso a promuovere le nuove leve.
- ³ In casi motivati, segnatamente nel caso di ritardi nel curricolo per assunzione di obblighi familiari, sono possibili eccezioni. L'università o l'istituto che assegna il posto deve annunciare le eccezioni all'UFES al momento della registrazione nel programma inteso a promuovere le nuove leve.

Art. 10 Mobilità

Nell'ambito del programma inteso a promuovere le nuove leve vengono assunte persone che:

- a. sono state attive soprattutto in un'altra università;
- b. hanno conseguito almeno il proprio primo titolo accademico presso un'altra università: oppure
- dopo il conseguimento del primo titolo accademico sono state attive per almeno un anno accademico presso un'altra università o nella pratica professionale.

Art. 11 Nazionalità

- ¹ I posti secondo il programma sono accessibili ai cittadini svizzeri, ma anche agli stranieri già in possesso del permesso di domicilio (permesso C).
- ² Possono essere assunte persone senza permesso di domicilio soltanto qualora precedentemente:

- a. abbiano conseguito presso un'università svizzera il primo titolo accademico, il dottorato oppure l'abilitazione alla libera docenza; oppure
- b. siano già state impiegate presso un'università svizzera per due anni.

Art. 12 Condizioni e tasso d'occupazione e salario

- ¹ L'assunzione delle persone è compito delle università e degli istituti.
- ² Il tasso d'occupazione nel quadro del programma è al minimo del 50 per cento.
- ³ Il salario è fissato secondo le tariffe locali per posti equivalenti. I sussidi subordinati a progetti sono destinati esclusivamente per questo salario (comprese le trattenute sociali del datore di lavoro AVS/AI/IPG/PC, cassa pensione, INSAI).
- ⁴ In via eccezionale questo salario può essere versato anche durante un soggiorno temporaneo d'insegnamento e di ricerca presso un'università estera, a condizione che tale soggiorno sia chiesto dall'università.
- ⁵ Le altre condizioni d'impiego sono di competenza delle università e degli istituti.

Sezione 4: Valutazione e rapporto

Art. 13 Sorveglianza operativa e valutazione

Per la valutazione del programma inteso a promuovere le nuove leve possono essere accordati sussidi a relative indagini scientifiche.

Art. 14 Rapporto

La Conferenza universitaria svizzera e i beneficiari dei sussidi (per il tramite della Conferenza universitaria) presentano annualmente all'UFES un rapporto sull'attuazione dei provvedimenti atti a promuovere le nuove leve e sull'impiego dei sussidi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 17 marzo 1992² concernente i provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche nelle università cantonali è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Fino a quando la nuova Conferenza universitaria svizzera³ non potrà adempiere i propri compiti, la procedura previgente è determinante per la ripartizione dei posti e

Nella versione del 4 settembre 1995, RU 1992 1184, 1995 4316

Secondo gli art. 5 e 6 della legge federale sull'aiuto alle università dell'8 ottobre 1999 (RS **414.20**; RU **2000** 948).

per lo stanziamento dei contributi ai sensi dell'ordinanza del 17 marzo 1992⁴ concernente i provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche nelle università cantonali.

² Fino al 30 settembre 2000, per i posti secondo il programma dell'anno accademico 1999/2000 valgono le disposizioni dell'ordinanza del 17 marzo 1992⁵ concernente i provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche nelle università cantonali.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 aprile 2000.

12 aprile 2000

Dipartimento federale dell'interno: Ruth Dreifuss

2211

⁴ Nella versione del 4 settembre 1995, RU 1992 1184, 1995 4316.

Nella versione del 4 settembre 1995, RU **1992** 1184, **1995** 4316.

Allegato (art. 1 cpv. 1)

Posti interessati dal programma nelle singole università

	Professori assistenti (PA)	Assistenti (Maîtres assistants, MA)
Università di Basilea	Asistenzprofessor/in mit oder ohne Habilitation	Oberassistent/in Assistent/in mit Promotion
Università di Berna	Assistenzprofessor/in mit oder ohne Habilitation	Oberassistent/in
Università di Friburgo	Professeur associé, Assoziierte/r Professor/in	Lecteur, <i>Lektor/in</i> Maître assistant, <i>Oberassistent/in</i>
Università di Ginevra	Chargé de cours suppléant	Maître d'enseignement et de recherche suppléant Chef de clinique scientifique suppléant Maître assistant
Università di Losanna	Professeur assistant	Maître assistant
Università di Neuchâtel	Professeur assistant Directeur de recherche	Collaborateur scientifique Maître assistant
Università di San Gallo	Assistenzprofessor/in	Nachwuchsdozent/in
Università di Zurigo	Assistenzprofessor/in mit oder ohne Habilitation	Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation
Scuola universitaria di Lucerna (UHL)	-	Assistent/in mit Promotion
Università della Svizzera italiana (USI)	Professore assistente	Maître assistant
IUHEI	_	Chargé d'enseignement

L'elenco si basa su una lista della Conferenza universitaria svizzera del 6 dicembre 1999. A partire da ottobre 2000 i dottorandi non fanno più parte di questo programma federale.